



Spett.le
CONSOB
DIVISIONE EMITTENTI
UFFICIO OPA E ASSETTI PROPRIETARI
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma

Fax: +39 6 8417707

Vostro protocollo N. 3081043

Codice destinatario N. 266432

Si riscontra la Vostra lettera del 28/1/2004 e si precisa quanto segue.

Con la frase «il collocamento di 50 milioni di euro in Italia e di 1 miliardo di euro all'estero sarà completato entro il 31 marzo 2004» scritta sulla nota della scrivente del 5 gennaio 2004 si intende che, entro il 31 marzo 2004, saranno collocate in Italia obbligazioni per l'importo complessivo di 50 milioni di euro e saranno collocate all'estero obbligazioni per l'importo complessivo di un miliardo di euro.

Sia le obbligazioni da collocare in Italia sia quelle da collocare all'estero saranno rappresentate da titoli del taglio minimo di 250.000 euro ciascuno e, quindi, sarà «richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro», come previsto dall'art. 33, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14372 del 23 dicembre 2003), secondo il quale «Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo [Titolo I della Parte II del Regolamento] non si applicano» a tali «sollecitazioni».

I suddetti collocamenti non hanno ancora avuto inizio e sono stati programmati per il periodo dal 15 al 19 marzo 2004, salvo che particolari condizioni non consiglino di anticipare la emissione.

Il collocamento delle suddette obbligazioni sarà effettuato dietro semplice richiesta di sottoscrizione degli interessati rivolta alla emittente.

A prescindere dal fatto che il sito Internet www.avatarspa.com è stato registrato da Avatar S.p.A. ed il sito www.dhana.it è stato registrato da Vika S.r.l., che Vika S.r.l. ha un legale rappresentante diverso dal presidente di Avatar S.p.A. e che fra le due società non esiste alcun collegamento, non ci sono difficoltà a rispondere, avvalendoci di informazioni pubblicate sul sito www.dhana.it, a quanto richiesto a proposito di Dhana con la Vostra nota del 16 dicembre 2003, con la quale si chiedeva «di fornire ogni elemento informativo e documentale utile a chiarire le caratteristiche dell'iniziativa ... In particolare, si chiede di precisare le modalità di offerta della suddetta "moneta", i soggetti che l'avrebbero acquistata, nonché l'entità degli importi, a qualunque titolo corrisposti, necessari per l'acquisto della stessa. Si chiede altresì di fornire ogni elemento informativo relativo all'acquisto delle partecipazioni sociali che garantirebbero "Dhana", con particolare riguardo alla ragione sociale delle società interessate, ai nominativi dei soggetti cui tali società fanno capo, nonché alle modalità secondo le quali le predette partecipazioni sarebbero acquistate.»



La moneta Dhana è emessa dall'ente Dhura, che ha sede all'estero. I primi sei miliardi di Dhana sono stati emessi il 14 giugno 2001, garantiti da azioni emesse nel 2000 da Avatar S.p.A. per un valore nominale di 150 miliardi di euro, poste a pegno senza diritto di voto da Holos Holding S.A. società detentrica di tale capitale.

Dhana è diffusa da «bocca ad orecchio». Chi dichiara liberamente di accettare Dhana in pagamento riceve l'assegnazione di cento Dhana solo dopo aver rimborsato il costo di emissione delle cento Dhana ed aver segnalato a Dhura tre nuovi soggetti che abbiano dichiarato di accettare Dhana in pagamento. Il rimborso del costo di emissione è diverso per ogni Paese, in proporzione alla ricchezza media pro capite. In Italia, il rimborso è di 312 euro per cento Dhana.

La scrivente non è in grado di conoscere chi sono e quanti sono i soggetti che hanno dichiarato di accettare Dhana in pagamento né l'entità dei rimborsi, poiché non ha accesso all'archivio degli aderenti di Dhana.

Circa l'ultima parte della richiesta del 16 dicembre 2003, si precisa che, secondo il Regolamento di Dhana, Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana. Per esempio, Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute da Holos Holding S.A. (escluse le azioni emesse da Avatar S.p.A., che devono restare a garanzia della moneta), così come azioni o quote di capitale detenute da Holos Holding S.A. sono convertibili in Dhana.

Le modalità secondo le quali tali azioni o quote sono scambiate con Dhana sono semplici: chi detiene Dhana può chiedere a Dhura di scambiarle con azioni o quote e chi detiene azioni o quote scambiabili con Dhana può chiedere a Dhura di scambiarle con Dhana. La scrivente non è in grado di precisare chi emette le azioni o quote di capitale convertibili in Dhana, né i nominativi cui tali soggetti fanno capo.

La scrivente non conosce alcuna norma che preveda per Dhana una qualsivoglia fattispecie rilevante ai sensi della normativa prevista dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e/o altre normative sulla finanza e sulla moneta.

Si osserva, infine, che il vigente art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), modificato dall'art. 147, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente e sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito l'intero Titolo XI, a decorrere dal 16 aprile 2002, prevede che «Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»

Tale norma si riferisce a società o enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, e non pare alla scrivente che la stessa norma si riferisca all'oggetto di quanto sopra precisato.

Distinti saluti.

Sant'Ilario d'Enza, 28 gennaio 2004.

Il Presidente
Valerio Marusi Guareschi

* * * RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE (28.GEN.2004 19:20) * * *

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
28.GEN.	19:18		TES	1'26" P. 2	OK		987

: TRASM. A LOTTI C : RISERVATO \$: TRASFERIMENTO P : POLLING
M : MEMORIA L : TRASM. DIFF. @ : INOLTRO E : ECM
S : RISOLUZ. STANDARD D : RISOL. DETTAGLIATA F : RISOLUZIONE FINE > : RIDUZIONE